

## OBBLIGO DELL'UTILIZZO DEL POS

A decorrere dal 2012, è stato introdotto il divieto di effettuare **pagamenti in denaro contante** tra soggetti diversi in un'unica soluzione di importo **pari o superiore a € 1.000**.

Successivamente con il DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell'utilizzo degli **strumenti elettronici di pagamento**; il comma 4 del citato art. 15 dispone espressamente che:

*"A decorrere **dal 1° gennaio 2014**, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad **accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito**. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."*

Per effetto di tale disposizione i commercianti, i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) **dovranno dotarsi dall'1.1.2014 del POS** per consentire al cliente di pagare il bene acquistato / servizio ricevuto tramite bancomat.

L'obbligo si riferisce esclusivamente alle carte di debito. Ciò non esclude che il soggetto "**accetti**" **anche altre tipologie di pagamenti elettronici** (ad esempio, carte di credito).

La novità consiste quindi nell'estensione **generalizzata** ai soggetti che prestano servizi, ed in particolare ai professionisti ai quali vengono quindi "addossati" i relativi oneri di gestione. Ciò non si traduce comunque nell'obbligo di ricevere il pagamento della prestazione con il bancomat, ma "soltanto" di avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale.

Si rimane tutt'oggi **in attesa del decreto** che dovrà disciplinare "...gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, **di attuazione della disposizione** "